

Abstract. *L'agenzia di viaggi risponde ex art. 1218 c.c. degli inadempimenti alla stessa imputabili che legittimano il consumatore-viaggiatore ad agire sia per la risoluzione del relativo contratto che per il risarcimento del danno patrimoniale e non che dovesse derivare dal suddetto inadempimento.*

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA

Nella persona del Dott.ssa S.L. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.06.2013 da:

L.V., residente in Perugia via (...), rappresentata e difesa, giusta delega a margine dell'atto di citazione dall'avv. A.A., con elezione di domicilio presso il suo studio, sito in Perugia, via (...),

Attrice

c o n t r o

L. Viaggi S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Perugia, via (...),

Convenuta contumace

Oggetto: pagamento somma.

Conclusioni dell'attrice: accertare e dichiarare l'inadempimento e/o inesatto adempimento contrattuale per esclusiva responsabilità della convenuta. Condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 642,00 a titolo di rimborso di quanto illegittimamente pagato in più dall'attrice per il secondo biglietto o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, sempre entro i limiti della competenza per valore del Giudice di pace. Condannare la convenuta al pagamento dei danni non patrimoniali nella somma che sarà equitativamente determinata dal Giudice di pace, sempre nei limiti della competenza per valore dello stesso. Condannare la convenuta al pagamento delle spese ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Conclusioni del convenuto contumace: nulla

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.06.2013 parte attrice L.V. conveniva in giudizio avanti questo Giudice la società L. Viaggi S.a.s. per sentire accertare e dichiarare l'inadempimento e/o inesatto adempimento contrattuale per esclusiva responsabilità della convenuta. Quindi condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 642,00 a titolo di rimborso di quanto illegittimamente pagato in più dall'attrice per il secondo biglietto o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, sempre entro i limiti della competenza per valore del Giudice di pace. Condannare la convenuta al pagamento dei danni non patrimoniali nella somma che sarà equitativamente determinata dal Giudice di pace, sempre nei limiti della competenza per valore dello stesso. Condannare la convenuta al pagamento delle spese ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa. L'attrice asseriva nell'atto introduttivo che in data 24.07.2012 acquistava presso la società L. Viaggi S.a.s. un biglietto aereo di andata e ritorno con destinazione Kiev il costo del biglietto era di € 290,00, con partenza dall'aeroporto di Roma in data 29.07.2012 e ritorno previsto in data 17.08.2012. Giunta all'imbarco passeggeri dell'Aeroporto di Roma, gli addetti della compagnia di volo le riferivano che non c'era alcuna prenotazione a suo nome. Pertanto l'attrice, poiché era un giorno festivo (domenica) e non poteva chiamare la L. Viaggi S.a.s. acquistava un nuovo biglietto, con l'unica compagnia disponibile, con un costo per il biglietto aereo di andata e ritorno di € 642,00. Il giorno successivo l'attrice contattava l'Agenzia L., la quale annullava il ritorno con il secondo biglietto acquistato, consentendole di rientrare utilizzando il primo biglietto acquistato in agenzia.

All'udienza del 24.04.2013 parte convenuta non si costituiva in giudizio e pertanto il Giudice dichiarava la contumacia di L. Viaggi S.a.s. previa verifica della regolarità della notifica.

Inoltre il giudice, su richiesta di parte attrice, concedeva il termine per rinvio e per predisporre l'interrogatorio formale del convenuto. L'attore forniva inoltre in atti prova documentale del contratto di e dava atto dei molteplici solleciti rivolti al convenuto.

Completata l'istruttoria, l'attore concludeva come in epigrafe e rilevava la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale. All'udienza del 12.2013, il Giudice, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

L'attore ha provato documentalmente il pagamento del biglietto per il quale chiede di essere saldato. Anche in ordine al *quantum* richiesto è stata provata la congruità del costo sostenuto per comperare un nuovo biglietto di volo a seguito della mancata prenotazione. Nessuna contestazione peraltro è stata svolta dal convenuto né in ordine all'*an* né in ordine al *quantum* da sostenere o sostenuto.

L'inadempimento o inesatto adempimento del contratto determinano l'insorgere a carico del debitore dell'obbligo di risarcire il danno cagionato al creditore *ex art.* 1218 c.c. Pertanto dovrà essere risarcito il danno patrimoniale e quello non patrimoniale.

Pertanto questo Giudice ritiene fondata la domanda attorea e per l'effetto condanna la L. Viaggi S.a.s. al pagamento della somma di € 642,00, pari al costo dell'acquisto del secondo biglietto andata e ritorno per Kiev, a seguito della mancata prenotazione da parte della L. Viaggi S.a.s., visto anche l'annullamento del secondo biglietto pagato dalla Agenzia L. Viaggi S.a.s., oltre il risarcimento del danno non patrimoniale per inesatto adempimento contrattuale che questo giudice determina in via equitativa nella somma di € 150,00 .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sentenza esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa nella causa promossa da L.V. contro L. Viaggi S.a.s. così provvede:

- 1) condanna la convenuta contumace L. Viaggi S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento a favore di parte attrice L.V. della somma capitale di € 642,00, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per inesatto adempimento determinato in via equitativa nella somma di € 150,00;
- 2) condanna la convenuto L. Viaggi S.a.s. al pagamento delle spese di lite che liquida *ex d.M.* n. 140/2012 in € 95,00 per spese ed € 400,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.

Così deciso in Perugia, li 8 febbraio 2014.

Il Giudice di Pace